



CITTA' DI TREIA

*Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo*



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DGC n. 219 del 30/11/2023

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al fondo comunale per l'erogazione di contributi ad inquilini che abbiano sostenuto un canone di locazione nell'anno 2023. Tale fondo è in sostituzione a quello previsto da l'ex-art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n°47 convertito con modificazioni nella L. n°80 del 23 maggio 2014 nonché dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n°1288/2009 e s.m.i. non finanziato con fondi statali o regionali per l'anno 2023.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza, pena l'esclusione:

- essere cittadini italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità. Sono riconosciuti validi anche singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo almeno due anni;
- avere, alla data di presentazione della domanda, la residenza anagrafica e regolare contratto di locazione nell'alloggio sito nel Comune di Treia per il quale si chiede il contributo (vengono presi in considerazione anche i contratti di locazione precedenti, sempre riferiti all'anno 2023, purché continuativi e sia attestata la residenza nell'immobile);
- reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE 2023, non sia superiore a: **€ 6.542,51**;
- essere conduttore di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
- essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato e stipulato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà sia pubblica sia privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, comunque non soggetti alla generale disciplina degli alloggi di e.r.p. (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii);
- qualora l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta, pena l'esclusione;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione; la regolarità del pagamento può essere autocertificata al momento di presentazione della domanda e va dimostrata per tutto l'anno 2023 (12 MENSILITA').

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.comune.treia.mc.it e disponibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Treia, dovrà

pervenire, a pena d'esclusione, **DAL 01/12/2023 FINO ALLE ORE 13:00 DEL 29/12/2023**, secondo una delle seguenti modalità (farà fede a tal fine la data del protocollo apposto dal Comune di Treia):

- **a mezzo pec protocollo@pec.comune.treia.mc.it;**
- **a mezzo mail servizisociali@comune.treia.mc.it;**
- **consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico (0733/218730-31-52) al fine di evitare assembramenti di persone, presso lo Sportello dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune sito in Piazza della Repubblica, 15;**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo; qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento abbia già presentato richiesta di contributo.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- fotocopia DSU e ISEE in corso di validità (anno 2023);
- fotocopia contratto di locazione regolarmente registrato e riportante gli estremi della registrazione
- fotocopia modello F24 relativo al pagamento della tassa di registro dell'anno 2023 o copia comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale di "cedolare secca";
- fotocopia delle ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2023 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni 2023 fino alla data di presentazione della domanda;
- nel caso in cui il pagamento dei canoni di allocazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (con relativo documento di identità) che attesti il pagamento del canone di locazione (non si accettano ricevute non fiscali);
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità. Sono riconosciuti validi anche i singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di almeno due anni;
- fotocopia codice IBAN;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, in caso di ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero;

La documentazione attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione per l'intero anno 2023 va presentata tassativamente entro il 26/01/2024.

La mancata presentazione entro il 27 gennaio 2024 della suddetta documentazione o la produzione di documentazione incompleta (es. mancanza di una sola mensilità) comporta la rimodulazione della graduatoria definitiva.

Nel caso in cui:

- Il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) occorre produrre dichiarazione del proprietario dell'alloggio attestante la regolarità del Pagamento dei canoni di locazione (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità) per l'intero anno 2023;
- Il pagamento dei canoni di locazione avvenga tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito occorre produrre ricevute rilasciate dall'istituto medesimo da cui si possa vincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del Beneficiario ed il mese a cui il pagamento si riferisce, sempre per l'intero anno 2023.

Art. 5 – ESCLUSIONE DAL BENEFICIO E NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sono esclusi tutti coloro che:

- hanno ricevuto la Carta Solidale per Acquisti anno 2023 erogata dall'INPS di € 382,50;
- hanno ricevuto contributi economici straordinari per la stessa finalità nell'anno 2023 da parte dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Treia per un importo superiore ad € 300;
- hanno ricevuto la carta RDC/PDC nell'anno 2023.

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili e fino ad esaurimento fondi. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore alla somma di € 840,00 ovvero € 70,00 mensili e verrà ricalcolato sulla base delle effettive mensilità pagate nell'anno 2023.

Art. 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione della graduatoria di cui trattasi in base valore dell'ISEE anno 2023, stabilendo come importo massimo concedibile ai singoli richiedenti la somma di € 840,00. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse e alla valutazione del servizio sociale che terrà in considerazione in caso di parità di Isee la presenza di nuclei familiari già in carico ai servizi sociali per particolari situazioni di fragilità o interventi effettuati, nonché la presenza di minori, la presenza di soggetti riconosciuti in situazione di handicap e/o non autosufficienti. I richiedenti dovranno presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune erogherà il contributo agli eredi.

Art. 8 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riferimento ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n°130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L'ufficio verificherà alla presentazione della domanda il pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione di cedolare secca.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Dott. Orazio Coppe, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune, tel. 0733/218731 email: servizisociali@comune.treia.mc.it

Art. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca tutti i dati/informazioni indicati nel modello di domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treia e la persona responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune dott. Orazio Coppe.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi del REG. UE N° 679/2016;
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge o Regolamento;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di Legge o di Regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, per esercitare i diritti previsti dal REG. UE N° 679/2016.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nel REG. UE N° 679/2016.

Treia, 01/12/2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Orazio Coppe